



## IL SINDACO

### Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamato** il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti;

**Richiamato** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

**Richiamati** gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi

della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

- n. 68/2022/R/RIF del 22/02/2022 “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell’autorità 614/2021/R/COM”;

**Tenuto conto** che l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

**Preso atto** che i termini di approvazione del PEF TARI, da predisporre insieme alla deliberazione del Bilancio di previsione, è stato differito al 31 maggio 2022;

**Considerato** che il Comune di Villanova Biellese ha approvato il bilancio di previsione 2022- 2024 con Delibera Consiglio Comunale nr.7 del 24 febbraio 2022;

**Tenuto conto** che il CO.S.R.A.B. (Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese) svolge le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

**Dato atto che** il Comune di Villanova Biellese e il proprio gestore S.E.A.B. S.p.A. hanno trasmesso al sopracitato Ente Territorialmente Competente, ognuno per la propria competenza, i propri PEF grezzi al fine delle verifiche di coerenza e della successiva stesura del PEF 2022-2025 finale ai sensi dell’art 7 della delibera ARERA 363/2021/R/RIF.;

**Rilevato che** con i dati di cui sopra l’ETC ha elaborato il PEF definitivo 2022-2025 del Comune di Villanova Biellese;

**Richiamata** la Deliberazione dell’Assemblea consorziale del CO.S.R.A.B. n. 6 del 27/04/2022 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE E VALIDAZIONE DEI PIANI ECONOMICI FINANZIARI DEI COMUNI APPARTENENTI AL COSRAB ELABORATI AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO MTR-2 – PERIODO REGOLATORIO 2022-2025”;

**Visto** dunque il PEF 2022-2025 allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Rilevato che** il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all’art. 4 dell’allegato A, alla deliberazione ARERA 363/2021 prevede per il Comune di Villanova Biellese un incremento nella misura massima del 8,60% del Piano Finanziario TARI 2021, limite che non consente la copertura dei costi totali del Servizio Rifiuti;

**Rilevato che** il Comune di Villanova Biellese ha chiesto ed ottenuto da CO.S.R.A.B. una deroga per il superamento del suddetto limite massimo di crescita, in base a quanto previsto dal comma 4.6 del MTR-2 per un importo complessivo di Euro 5.259,00, così come espressamente indicato al punto 5.10 della Relazione di Accompagnamento al PEF, redatta da CO.S.R.A.B. Tale richiesta di deroga è stata dettata dal fatto che nell’anno 2021 vi è stato un valore di picco dei costi di raccolta e trasporto CTR e CRD dovuti ad una verifica effettuata dal Consorzio sulla corretta applicazione del contratto di servizio con conseguente aumento dei costi stessi.

**Ritenuto necessario** procedere, sulla base del Pef 2022-2025 dei cui all’Allegato A, alla determinazione delle tariffe Tari per l’anno 2022 da proporre al Consiglio Comunale per l’approvazione;

**Richiamato** il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

**Visto** il comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che dispone "il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158" (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

**Tenuto conto** che le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;

**Tenuto conto** che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

**Considerato** che la tariffa è suddivisa tra utenza domestica e non domestica;

**Richiamato** l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che "L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica";

**Ritenuto** di determinare i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 "metodo normalizzato" e di approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività;

**Ritenuto** di approvare gli importi unitari delle tariffe TARI 2022 sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato nel Piano Economico Finanziario – Comune di Villanova Biellese (Allegato B), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Richiamato:**

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

**Tenuto conto** che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale del 5%;

**Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

**Acquisito** altresì il parere del Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000 espresso in data 06.05.2022

## PROPONE AL CONSIGLIO

**1) Di prendere atto** dell'allegato Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 del Comune di Villanova Biellese che sotto la lettera A costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, elaborato e validato dall'ETC CO.S.R.A.B. (Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese) con Deliberazione dell'Assemblea consorziale n. 6 del 27/04/2022, ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 per un importo complessivo, per l'anno 2022, di € 32.419,00, di cui € 16.290,00 per Costi Variabili ed € 16.129,00 per Costi Fissi;

**2) di dare atto** che il valore del PEF 2022-2025 riporta al suo interno la deroga al limite massimo di crescita delle entrate tariffarie, secondo quanto previsto dal comma 4.6 del MTR-2 per consentire la copertura del 100% del costo del servizio, con uno scostamento in più di Euro 5.259,00, così come espressamente concesso da CO.S.R.A.B. al punto 5.10 della Relazione di accompagnamento al PEF;

**3) di dare atto che** il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo qualora ritenuto necessario;

**4) di approvare** gli importi unitari delle tariffe TARI 2022 sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato nell'Allegato B, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**5) Di stabilire** di emettere il Ruolo Tari 2022 in n. 4 rate alle seguenti scadenze:

1^ rata (acconto): 30 GIUGNO 2022;

2^ rata (acconto): 30 SETTEMBRE 2022;

3^ rata (saldo): 05 DICEMBRE 2022;

4^ rata (saldo): 31 GENNAIO 2023

Rispettando le seguenti disposizioni:

- il pagamento della 1^ rata deve essere pari al 35% dell'importo dovuto applicando alla relativa base imponibile le tariffe TARI vigenti nel 2021, oltre il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente;
- il pagamento della 2^ rata deve essere pari al 35% dell'importo dovuto applicando alla relativa base imponibile le tariffe TARI vigenti nel 2021, oltre il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente;
- il pagamento della 3^ e 4^ rata (saldo) deve avvenire sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2022, calcolato sulla base delle tariffe TARI approvate per l'anno 2022, previo scomputo dal relativo totale degli importi delle prime due rate d'acconto, suddivise al 50% ciascuna
- il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento delle prime due rate di acconto di cui sopra in unica soluzione, entro la scadenza stabilita per il versamento della 1^ rata del 30/06/2022;
- il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento della terza e quarta rata di saldo di cui sopra in unica soluzione, entro la scadenza stabilita per il versamento della 3^ rata al 05/12/2022;

**6) Di dare atto che** le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";

**7) Di dare altresì atto** che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2022;

**8) Di considerare che**, ai sensi dell'art.1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, stabilito dalla Provincia di Biella nella misura del 5% con Delibera di Presidente;

**9) Di trasmettere**, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale.

**10) di dichiarare** la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**ESAMINATA** la proposta del Sindaco;

**VOTANTI:** nr. 7

**CON VOTI:** favorevoli n 7, contrari n. 0, astenuti nr.0, espressi palesemente per alzata di mano;

#### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** integralmente la suesposta proposta di deliberazione

Successivamente

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**CONSIDERATA** l'urgenza ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

**AI SENSI** dell'art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000

**CON VOTI** favorevoli n.7, contrari n.0, astenuti nr.0 espressi palesemente per alzata di mano

#### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134- 4° comma del D.Lgs. 267/2000

Letto confermato e sottoscritto

Villanova B.se 11/05/2022

Il Sindaco  
FIRMATO DIGITALMENTE  
GIOVANNI MANGIARACINA

Il Segretario Comunale  
FIRMATO DIGITALMENTE  
DR.SSA ANNA GARAVOGLIA